

**Buggino.** — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se, in conformità alle ripetute affermazioni del Governo, non ritenga dover disporre affinché nessun militare che sia in forza in Albania e in Libia, ma che si trovi in Italia in licenza di qualunque specie, debba ritornare oltre mare ».

RISPOSTA. — « È norma disciplinare e organica costante che ogni militare inviato in licenza oppure in lungo di cura, debba al termine del periodo concesso di assenza dal corpo rispettivo, farvi ritorno.

« Qualora ciò non fosse osservata, non vi sarebbe possibilità alcuna di stabilire i turni di licenza, di mantenere a numero i reparti e di ripartire uniformemente i carichi e le agevolazioni dipendenti dalla dislocazione in guarnigioni più o meno desiderate.

« *Il sottosegretario di Stato*

« LANZA DI TRABIA ».

**Buggino.** — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se di fronte al decreto, n. 452, andato in vigore l'8 maggio ultimo scorso, col quale la ferma viene portata ad otto mesi, non ritenga doveroso procedere al congedamento di tutti i militari arruolati come rivedibili anche se non abbiano compiuto ancora 24 mesi di servizio ».

RISPOSTA. — « Il Regio decreto-legge, n. 452, del 20 aprile 1920, che riduce per l'avvenire la ferma di leva ad otto mesi, è bensì entrato in vigore l'8 maggio, ma esso, appunto per disciplinare il graduale passaggio dalla ferma di due anni a quella sopraindicata, ha disposto con l'articolo 19 che l'obbligo di servizio dei militari che si trovino o che verranno alle armi possa essere prolungato in quanto sia strettamente indispensabile.

« Ora, mentre il Regio decreto 3 maggio 1920, n. 532, in applicazione di detto articolo 19, ha trattenuto ancora alle armi i militari delle classi 1898, 1899 e 1900 i quali (specialmente quelli delle prime due classi) si trovano in servizio da ben più di due anni, non si saprebbe giustificare la riduzione ad un termine minore di due anni, che rappresenta la ferma vigente all'epoca del loro concorso alla leva, per coloro, che, essendo stati rivedibili, assunsero servizio dopo i loro coetanei rimasti tutti in servizio per un periodo assai maggiore dei due anni suddetti.

« Per conseguenza non sembra il caso di modificare quanto dispose già la circolare, n. 258, del *Giornale Militare* corrente anno, che cioè i militari provenienti dai rivedibili ed appartenenti per nascita a classi già congedate, debbano essere in-

viati in congedo dopo compiuto un periodo di servizio di almeno due anni.

« *Il sottosegretario di Stato*

« LANZA DI TRABIA ».

**Cavalli.** — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e al ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere se non ritengano preferibile lasciare cadere il Regio decreto, n. 2176, del novembre 1919, col quale si stabilisce l'aumento di alcuni posti nei ruoli diplomatico e consolare nell'amministrazione degli esteri e si autorizza contemporaneamente il ministro ad immettere nei ruoli medesimi funzionari del ruolo diplomatico e consolare del cessato impero austro-ungarico, nonchè funzionari di altre amministrazioni ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

« E ciò: 1<sup>o</sup>) per ragioni formali poichè:

a) il provvedimento escogitato dal ministro Tittoni che dette origine al decreto Reale di cui si tratta, venne in una seconda fase integrato da un decreto ministeriale contenente — in applicazione del precedente decreto Reale — le designazioni nominative dei nuovi funzionari assunti, mentre, trattandosi di provvedimento unico, non continuativo, ma preso una volta tanto, nessuna considerazione poteva suggerire lo sdoppiamento, all'infuori della preoccupazione evidente di sottrarre al Parlamento la possibilità di indagine circa gli eletti;

b) il provvedimento medesimo venne, con scarsa preoccupazione di correttezza, tradotto in atto alla vigilia delle dimissioni del suo autore che abbandonava la responsabilità della precipitosa misura al suo successore.

2<sup>o</sup>) Per ragioni sostanziali, poichè:

a) in contraddizione coi considerando che accompagnano il decreto, il provvedimento non rispondeva nè risponde a nessuna precisa esigenza di servizio, attesochè:

1<sup>o</sup> alle allegate lacune dei ruoli sarebbe stato agevole porre riparo in via ordinaria con opportune promozioni a scelta e successivi concorsi;

2<sup>o</sup> in via sussidiaria le lacune medesime si sarebbero altresì potute fronteggiare giovandosi — come attualmente il Ministero si giova — dell'ausilio temporaneo di cento ufficiali assunti in servizio provvisorio già all'epoca del decreto, i quali, all'atto pratico fornirono e stanno fornendo un'opera nè più nè meno proficua di coloro che col decreto furono ammessi nei ruoli in via definitiva;

3<sup>o</sup>) Anche attualmente, e mentre il decreto accennava ad impellenti esigenze, consta che uno degli eletti (Fileti) è tuttora senza designazione; un altro (Pagliano) esplica semplici mansioni per le quali l'appartenenza al ruolo diplomatico non è certamente requisito essenziale come stanno a dimostrare le innumeri analoghe cariche ricoperte